

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE EUROPEA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSAGO MI MILANOFIORI STR. 6
ED. A SC. 13

Numero REA: MI - 2627935

Codice fiscale: 11849460966

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 2807 alla Raccolta n. 2063

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "**Cooperativa Sociale Europea a responsabilità limitata**", in sigla "**EUROPEA C.S.R.L.**".

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in Assago (MI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la suddette normative, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 381 del 1991.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attività in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi di attività afferenti all'area:

1) Culturale, didattica ed educativa. La cooperativa effettuerà gestione e programmazione di laboratori didattici ed educativi sia in forma autonoma sia in collaborazione con scuole, famiglie, enti del terzo settore, enti pubblici e privati, promuoverà l'aggiornamento, la qualificazione, la formazione e l'approfondimento nel campo educativo e culturale rivolgendosi a tutti gli attori dell'istruzione pubblica e privata, presterà servizi di orientamento allo studio, alla carriera scolastica ed all'immissione nel mondo del lavoro secondo l'individuazione delle risorse umane e le richieste del mercato; presterà adesione ad organizzazioni

regionali e nazionali pubbliche e private che si prefiggano scopi sociali e culturali quali il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale dei giovani, con particolare ma non esclusivo riferimento ai più svantaggiati fra essi.

2) Contrasto alle disuguaglianze sociali e promozione dell'integrazione. La cooperativa si rivolgerà

prevalentemente a tutti coloro i quali, per motivi diversi, si trovino in difficoltà nell'inserimento nella vita sociale - con particolare attenzione alle difficoltà di inserimento scolastico - con la convinzione che, attraverso attività educative intese come promozione dell'uomo nel suo insieme sia possibile il superamento dell'emarginazione ed il contrasto alla piaga dell'abbandono scolastico, del diffondersi di malattie afferenti alla sfera emozionale e sociale fra i più giovani. Parallelamente la cooperativa si adopererà in collaborazione con le scuole, le aziende sanitarie locali e le professionalità pedagogiche operanti sul territorio per il contrasto dell'emarginazione di giovani alunni ai quali sia stato diagnosticato un disturbo dell'apprendimento, sia stato assegnato un bisogno educativo speciale e, più in generale, sia stato disposto l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per l'apprendimento;

3) Promozione umana. La cooperativa diffonderà l'idea di uguaglianza e pariteticità educativa-formativa mediante la diffusione di materiale con l'utilizzo di un apposito blog denominato D.A.R.E (didattica approccio Rosenthal all'educazione) e, più in generale, con attività eterogenee fra loro ma rappresentanti l'obiettivo condiviso dagli otto pilastri fondamentali diramati nelle linee europee per la didattica del futuro. A titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si annoverano fra le azioni da implementare: la promozione di corsi e lezioni afferenti le principali materie scolastiche, corsi finalizzati all'acquisizione di metodo di studio efficaci, erogazione di borse di studio e, più generalmente, sostegni ed agevolazioni economiche per giovani che desiderino accedere a formazione accademica e scolare di qualità, diffusione di piattaforme online per il raggiungimento dell'istruzione scolastica complementare in aree meno sviluppate del Paese, sviluppo ed erogazione di corsi di qualifica per docenti di corsi individuali certificabili secondo l'approccio D.A.R.E, realizzazione di servizi di supporto alle famiglie nella gestione del rapporto con il figlio studente in collaborazione con psicologi, specialisti in tecniche D.S.A. oriented ed esperti di cyber bullismo.

La Cooperativa, che potrà svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 7) REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa.

I cittadini con meno di 18 (diciotto) anni di età possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

b) - i soci volontari, quali definiti dalla legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività

gratuitamente, per fini di solidarietà;

C) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, quando la cooperativa abbia almeno nove soci.

E' consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento interno.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci volontari sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge n. 59 del 1992.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; nella domanda di ammissione dei soci volontari dovrà essere specificata la volontarietà del rapporto associativo;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- 3) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- 4) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro quindici giorni; cura quindi – solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti – la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- 1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea;
- 2) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) a partecipare all'attività della società cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare

lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Alternativamente alla comunicazione mezzo raccomandata la comunicazione fra il socio della cooperativa e l'assemblea della cooperativa ovvero l'organo amministrativo è possibile la comunicazione mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

ART. 10) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo arbitrale.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo

pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere all'organo arbitrale, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte ovvero, per le entità giuridiche, la liquidazione della società.

ART. 12) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei seguenti casi:

- 1) perdita, da parte del socio, dei requisiti alla base dell'ammissione;
- 2) il socio non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento delle finalità sociali della cooperativa;
- 3) il rapporto di lavoro ovvero di prestazione d'opera intercorrente fra il socio e la cooperativa sia stato sospeso per cause attinenti la quantità di lavoro a disposizione della cooperativa stessa ovvero per altri motivi qualora ricompresi espressamente nell'apposito

regolamento aziendale;

4) cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro ovvero di prestazione d'opera fra la cooperativa ed il socio. La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa ovvero mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società il recesso ha invece effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato entro tre mesi prima della chiusura dello stesso, in caso contrario terminerà con la fine dell'esercizio successivo.

Tuttavia, su espressa richiesta del socio, l'organo amministrativo può far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione di tale recesso sul libro dei soci.

Il recesso non può essere parziale e, in ogni caso, il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ovvero abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio;
- 2) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- 4) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 5) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato

dall'art. 1455 c.c.;

6) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa ovvero venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo.

Nei casi indicati dei punti 1) 2) e 3) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Alternativamente alla comunicazione mezzo raccomandata è possibile la comunicazione mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alternativamente alla comunicazione mezzo raccomandata è possibile la comunicazione mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un organo arbitrale regolato dal presente statuto.

ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le partecipazioni da essi sottoscritte, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques comma terzo

del codice civile.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza atto notorio ovvero altra idonea documentazione attestante e comprovante il loro diritto all'ottenimento delle spettanze.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello che tra essi li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.

In difetto di tale assegnazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

ART. 16) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'art. 13 numeri 2) 3) 4) e 6) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento delle prestazioni mutualistiche o dal credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui art. 1234 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, il regolamento interno regola la disciplina applicabile, ai sensi di legge, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 *octies* delle disp. att. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale

ciascuna non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate dai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21) BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione degli scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del

termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sull'amministrazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22) DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'avanzo netto di gestione destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista per legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei benefici fiscali;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 23) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare - su proposta dell'organo amministrativo - in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà

deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001 secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati fra loro):

- 1) Le ore lavorate ovvero la retribuzione nel corso dell'anno;
- 2) La qualifica o la professionalità;
- 3) I compensi erogati;
- 4) Il tempo di permanenza in cooperativa;
- 5) Le tipologie del rapporto di lavoro;
- 6) La produttività.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 24) ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I
ASSEMBLEA

ART. 25) COMPETENZA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza per legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci (rappresentanti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci) sottopongono ad approvazione.

In ogni caso sono riservate alle competenze dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la ripartizione dei ristorni, compresa l'erogazione trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della legge n. 142 del 2001;
- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori e determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

- approvazione dei regolamenti nel rispetto delle norme di legge;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina del liquidatore unico o dei liquidatori e i criteri di scioglimento della cooperativa.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

ART. 26) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di voto, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27) ASSEMBLEA

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci; l'avviso dovrà anche affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza o altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

In nessun caso è ammesso il voto segreto.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 28) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, fusione o scissione.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

ART. 29) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 30) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la

competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ART. 31) NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA

La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non soci devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Il consiglio dura in carica per massimo 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 32) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata ovvero mediante posta elettronica semplice previa la comprovata ricezione della comunicazione da parte del destinatario in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

ART. 33) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, qualora presente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove esistente con le

modalità dell'art. 2386 C.C. e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 34) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 35) ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dalla legge, la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 36) CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizione di cui al D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

1) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società cooperativa che abbiano come oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

2) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

3) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci i nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente

ART. 37) ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero minimo di:

1) uno per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

2) tre per le controversie non descritte nel comma precedente, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla cooperativa fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs 5/2003

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità oppure possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35 comma 2 D.lgs 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento delle procedure è omessa ogni formalità

non necessaria al rispetto del contraddittorio; gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso devono fissare un'apposita udienza di trattazione; le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause indicate dalla legge ed eventualmente dal presente statuto.

L'assemblea, in caso di scioglimento della società cooperativa per qualsiasi motivo, provvede alla nomina ed alla revoca di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, fissandone i poteri e determinando le modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

ART. 39) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando i criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella

cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

ART. 40) DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

All'originale firmato: Alda Scapecchi, Daniele Mattei, Nicolò Finotello, Martina Salvini notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.lgs 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 22/06/2021 al n. 26764 serie 1T.
Bollo assolto in Entrata autorizzazione della CCIAA di Milano n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 - Agenzia delle Entrate - D.R.E. Lombardia - S.S. Milano